

Prot. 13 giugno 2013 n. 21212

IL RETTORE

- VISTO** la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'articolo 6, comma 1, "Autonomia delle università";
- VISTA** la legge 30 novembre 2010, n. 240 "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*";
- VISTO** lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 27 febbraio 2012, n. 2711 e successive modifiche;
- VISTO** il vigente Regolamento per l'attribuzione di contributi di mobilità per la preparazione di tesi di laurea all'estero, emanato con Decreto Rettorale 18 luglio 2012 n. 9918;
- RITENUTO** necessario apportare alcune modifiche al suddetto regolamento, per renderlo di più chiara comprensione e applicazione e per adeguarlo alle diverse condizioni nell'ambito delle quali il regolamento agisce;
- VISTA** la delibera 15 maggio 2013, n. 171, con cui il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole alle modifiche del suddetto regolamento;
- VISTA** la delibera 29 maggio 2013, n. 117, con la quale il Senato Accademico ha approvato le modifiche al sopracitato regolamento;

DECRETA

Articolo 1

Sono approvate le modifiche ad alcuni articoli del *Regolamento per l'attribuzione di contributi di mobilità per la preparazione di tesi di laurea all'estero*, emanato con Decreto Rettorale 18 luglio 2012, n. 9918, così come di seguito riportati:

- all'articolo 2 a conclusione della lettera A, cancellare l'intero capoverso: "*Si precisa, comunque, che ai fini dell'elaborazione della graduatoria di cui all'art. 5, saranno presi in considerazione soltanto i crediti maturati nello stesso arco temporale preso a riferimento per il calcolo della riduzione delle tasse (ved. Art. 5) nell'intera carriera dello studente.*"
- All'articolo 2 la lettera 5 è sostituito dal seguente: "*la previsione che l'esame di laurea venga sostenuto entro il diciassettesimo mese di calendario decorrente dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva generale di merito.*"
- All'articolo 3 dopo la frase al bando di concorso e presentata presso è eliminata la seguente frase: "*l'Ufficio Relazioni Internazionali (U.R.I.) la Direzione Ricerca e Internazionalizzazione, Settore Internazionalizzazione*".
- All'inizio del 3° comma dell' articolo 3 viene sostituita la seguente dicitura "*L'ufficio Relazioni Internazionali*" con "*La Direzione Ricerca e internazionalizzazione, Settore internazionalizzazione*".
- All'articolo 3 al comma 4 viene sostituita la seguente dicitura "*L'ufficio Relazioni Internazionali (U.R.L.)*" con "*della Direzione Ricerca e internazionalizzazione, Settore internazionalizzazione*".
- L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"*In caso di esito positivo del concorso, verrà data tempestiva comunicazione nelle forme stabilite dall'apposito bando di concorso.*

I vincitori del contributo devono comunicare la propria accettazione, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione scritta relativa alla nomina a vincitore e all'assegnazione del contributo di mobilità.

L'erogazione del contributo è disposta: per il 70%, dopo l'uscita della graduatoria e relativa accettazione dei vincitori, compatibilmente con le disposizioni contabili dell'Ateneo; per il rimanente 30%, successivamente al superamento dell'esame di laurea da parte dell'interessato, purché questo avvenga entro il termine massimo previsto dal precedente art. 2, e comunque dopo che i competenti Consigli di Corso di Studio avranno trasmesso alla Direzione Ricerca e Internazionalizzazione, Settore Internazionalizzazione le delibere di approvazione sulle relazioni finali dei vincitori.

Entro 15 giorni dal rientro dall'estero lo studente assegnatario del contributo presenta Dipartimento di afferenza del Corso di Studio una breve relazione, sottoscritta per approvazione dal relatore di tesi corredata da una dichiarazione del tutor estero, relativa al periodo di permanenza e al lavoro svolto per la preparazione della tesi di laurea, il tutto per l'approvazione da parte del Consiglio di Corso di Studio che di tale approvazione dà comunicazione alla Direzione Ricerca e Internazionalizzazione, Settore Internazionalizzazione trasmettendo copia della delibera, accompagnata da una copia della relazione e della dichiarazione del tutor.

In carenza della relazione, ovvero se essa non è approvata dal relatore di tesi e della dichiarazione del tutor e qualora il superamento dell'esame di laurea non avvenga nel termine previsto dall'art. 2, lo studente dovrà restituire l'importo corrispondente alla prima rata e conseguentemente non si procederà all'erogazione della seconda rata."

• L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"La graduatoria sarà formulata in base all'ordine decrescente del punteggio costituito calcolando la somma dei voti dell'intera carriera dello studente. Tali esami dovranno essere autocertificati nell'apposito modulo da allegare alla domanda e devono essere stati sostenuti entro la data di scadenza del bando. La somma dei voti verrà comparata con il valore medio degli esami sostenuti dagli studenti appartenenti allo stesso corso di studio, elaborato secondo il calcolo della riduzione delle tasse."

• All'articolo 6 il comma 2 è sostituito dal seguente: *"Per quanto riguarda i restanti posti, vengono assegnati agli studenti che abbiano ottenuto riduzione delle tasse universitarie per effetto dell'iscrizione all'anno accademico in corso (2012/2013).*

• L'articolo 7 è così modificato:

"I contributi di mobilità messi a concorso sono incompatibili:

- *con provvidenze erogate agli stessi fini, con o senza concorso, da enti pubblici o privati,*
- *con le integrazioni di Ateneo alle borse di mobilità erogate dall'Università di Pisa*

Sono invece, compatibili (fermo restando che i periodi devono essere consecutivi e non coincidenti):

- *con le borse di studio erogate dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio di Pisa*
- *con le borse di studio (di cui al regolamento DR del 29 settembre 2011 n. 12012 e successive modifiche) e i premi di laurea erogati dall'Università di Pisa (di cui al regolamento DR 14 dicembre 2006 n. 01/21363)*
- *con qualsiasi borsa di mobilità internazionale bandita dall'Ateneo, finanziate con qualsiasi fondo.*

I contributi di mobilità di cui al presente regolamento sono soggetti, ai fini fiscali, alla normativa vigente in materia di borse di studio di cui al comma precedente."

Articolo 2

Le modifiche di cui all'articolo 1 entrano in vigore all'atto della sua emanazione e sono pubblicate su www.unipi.it.

IL RETTORE
M. Augello